Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 09/04/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- l'operatività del suo conto corrente risulta bloccata da oltre due mesi;
- non gli è stata fornita alcuna spiegazione;
- tutti gli introiti di questo conto corrente si riferiscono a emolumenti da pensione, per € 917,00 al mese;
- sul conto è presente un saldo attivo pari a € 3.719,03.

Il ricorrente domanda, quindi, di ottenere le spiegazioni richieste e di tornare nella disponibilità del saldo del conto corrente di € 3.719,03.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- l'indisponibilità delle somme giacenti sul conto non deriva da una sua iniziativa discrezionale, bensì costituisce un atto dovuto, posto in essere giuste indicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria delegata, in esecuzione di un'apposita sentenza del Tribunale di B* nei confronti del cliente, nell'ambito di un procedimento penale;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ha quindi correttamente operato, essendo necessario attendere specifiche disposizioni dell'Autorità procedente per l'eventuale sblocco;
- è quantomeno singolare che il cliente sostenga di non conoscere il motivo del blocco, visto che tale blocco si fonda su un provvedimento emesso a seguito di un procedimento giudiziario svoltosi a carico del medesimo, con tutte le relative conseguenze in termini di pubblicità e conoscibilità;
- rimane a disposizione dell'Arbitro per l'esibizione - soltanto su espressa richiesta di quest'ultimo, vista la delicatezza della questione e l'osservanza del segreto istruttorio cui è tenuto - di documentazione comprovante la richiesta e la relativa esecuzione.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Con il ricorso, il cliente lamenta l'avvenuta apposizione di un blocco sul proprio conto corrente, da oltre due mesi, affermando che l'intermediario non gli avrebbe fornito nessuna spiegazione in merito. L'intermediario resistente, per contro, afferma che il blocco è stato apposto in ragione di una sentenza emessa in sede penale nei confronti del cliente, e che sia "quantomeno singolare" che il cliente sostenga di non conoscerne la ragione; riporta i riferimenti identificativi della sentenza, ma non la produce, richiamando motivi di "delicatezza" e di "osservanza del segreto istruttorio"; dichiara di rimanere a disposizione dell'Arbitro per produrre la relativa documentazione, su richiesta. Il ricorrente non ha depositato le repliche.

Rileva il Collegio come, premesso che il Tribunale di B* ha emesso una sentenza nei confronti del cliente (n. */2022), all'esito di un procedimento penale; che la Polizia giudiziaria ha fornito indicazioni per l'apposizione del blocco oggi contestato dal ricorrente; che non sono note le parti del procedimento penale diverse dal cliente; il ricorso è inammissibile in quanto, ai sensi delle disposizioni ABF, Sez. I, Par. 4, "Non possono essere […] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28". Questo Arbitro ha, in più occasioni, escluso l'ammissibilità del ricorso avanti all'ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria penale, anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE